

Statuto della Associazione Sportiva Dilettantis "RS21 Italian Class A. S. D."



ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

È costituita tra i proprietari di natanti denominati RS21, ai sensi degli artt. 36 e segg.ti C.c una associazione sportiva con carattere dilettantistico denominata "RS21 Italian Class A.S.D.", con sede in Milano, presso il domicilio stabilito dal Presidente in carica.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, anche in forma indiretta, ha lo scopo, in stretta osservanza delle funzioni, obiettivi, limiti e controlli dei principi informatori del Coni, dello Statuto FIV (Federazione Italiana Vela), del Regolamento allo Statuto FIV, dei regolamenti sportivi e delle disposizioni della Federazione Italiana Vela – FIV, ed ispirandosi ai principi di uguaglianza e di democrazia interna, di:

- provvedere alla diffusione delle informazioni relative all'attività velica delle imbarcazioni monotipo RS21 nel territorio nazionale;
- promuovere e propagandare le regate che si svolgono nel territorio nazionale;
- promuovere l'aspetto ricreativo e sportivo dell'imbarcazione anche attraverso la costituzione di flotte zonali (in rappresentativa delle Zone FIV) nel territorio nazionale;
- coordinare l'attività del territorio nazionale con quella degli altri territori internazionali ed europei.
- l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

ARTICOLO 3 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione, e quindi tenuti al pagamento della quota associativa annuale, tutte le persone fisiche, giuridiche proprietarie dei natanti monotipo RS21 e utilizzatori, di seguito soci o associati.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, contenente l'importo della quota associativa annua da versare.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'FIV']

Il Consiglio Direttivo, una volta verificata la presenza dei requisiti suddetti ed il versamento della quota associativa annua, procederà ad ammettere il nuovo socio. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La quota annua da versare all'associazione viene stabilita annualmente nell'assemblea Ordinaria inizio anno oppure in Assemblea Ordinaria per l'approvazione del rendiconto / bilancio consuntivo – preventivo.

ARTICOLO 4 – FLOTTE ZONALI / SPECIALI

Può essere riconosciuta dall'Associazione una flotta zonale se formalmente costituita da 5 o più soci, ciascuno proprietario di un RS21, con scrittura privata depositata presso la segreteria di Classe.

La base della flotta sarà situata in una località o presso un circolo velico giudicati facili da raggiungere per tutti i componenti della flotta ed adeguati a svolgere regate.


Il capitano della flotta – Delegato di zona - è democraticamente eletto annualmente dai soci con diritto di voto territorialmente appartenenti alla flotta, con le modalità previste dall'art. 9 dello statuto dell'Associazione, in quanto applicabili.

ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 soci eletti dall'Assemblea nazionale che durano in carica per tre anni e potranno essere nuovamente eletti.

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente, il Segretario Nazionale, il Vicepresidente, il Tesoriere e un consigliere.

Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo i soci maggiorenni iscritti alla classe con un'anzianità di almeno due anni.



In caso di mancata indizione dell'assemblea elettiva o in caso di mancata presentazione di candidature non è prevista "prorogatio" delle cariche.

In tali casi il Consigliere più anziano d'età provvederà a convocare l'Assemblea elettiva. Ove non vi provveda nessuno sarà la FIV a nominare un commissario ad acta per gli adempimenti urgenti e la convocazione dell'Assemblea elettiva.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed il responsabile di tutte le attività nel territorio nazionale; presiede le assemblee e riunioni annuali; provvede a formalizzare l'elezione dei Delegati di zona; provvede al tesseramento; mantiene i contatti con la Federazione Italiana Vela.

Il Segretario Nazionale attua tutte le direttive impartite dal Consiglio Direttivo, oltre a provvedere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione concernenti l'attività dell'associazione e le inerenti disposizioni della FIV in materia.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Tesoriere custodisce la cassa sociale, attribuisce i fondi alla segreteria sui programmi approvati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e intrattiene i rapporti finanziari conseguenti alla vita dell'Associazione in concerto con il Segretario Nazionale.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento organico conforme ai principi dello statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.


La presenza legale in Consiglio Direttivo potrà essere assolta anche attraverso videoconferenza.

Di tale modalità dovrà essere data contezza nel verbale, che dovrà essere redatto per ogni adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni e comitati con compiti istruttori, tecnici, di direzione sportiva, di approfondimento specifici. Le commissioni sono composte da soci dell'Associazione. È possibile indire referendum consultivi tra gli associati con forme, anche telematiche, che garantiscano la legalità e la massima partecipazione delle consultazioni.



Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti dovranno essere tesserati FIV.

Il Consiglio Direttivo predispone i rendiconti economico – finanziari (o bilanci), preventivi e consuntivi, relativi sia all'attività istituzionale che all'eventuale attività commerciale, che devono essere approvati dall'assemblea ordinaria nel termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto / bilancio stesso.

ARTICOLO 6 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori, se nominato, o in alternativa il revisore unico viene nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio trasmette all'Assemblea annuale il suo parere sui bilanci / rendiconti, preventivo e consuntivo, e può esercitare in qualsiasi momento il sindacato ispettivo sulle casse e sul bilancio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente dell'Associazione in data, ora, luogo e ordine del giorno stabiliti dal Consiglio Direttivo; può essere anche effettuata in videoconferenza.

Quella elettiva e quelle straordinarie preferibilmente in occasione di eventi sportivi a calendario nazionale con grande partecipazione.

L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea nazionale dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della data di convocazione, mediante mail all'indirizzo comunicato dal socio al momento dell'iscrizione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere contestualmente inviato a tutti soci in regola con la quota associativa a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PN' and 'M'.

Le Assemblee della Flotte Zonali sono convocate dai rispettivi capitani di flotta – Delegati di zona – secondo i medesimi termini, modalità e maggioranze deliberative dell'Assemblea Nazionale.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio / rendiconto consuntivo e per l'esame del bilancio / rendiconto preventivo.

L'Assemblea nazionale approva i bilanci, preventivo e consuntivo, i programmi sportivi per l'anno successivo da proporre alla FIV, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti, sia in caso di rinnovo che di integrazione per dimissioni, e determina l'ammontare della tassa annuale di iscrizione.

Tutti i soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale o della Flotta Zonale.

Hanno elettorato attivo e passivo i soli soci maggiorenni.

L'Assemblea nazionale ordinaria, straordinaria ed elettiva è valida in prima convocazione quando è presente almeno il 50% dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti di persona e per delega.


L'Assemblea straordinaria per le modifiche del presente statuto delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci con diritto di voto presenti. Le modifiche statutarie dovranno essere previamente notificate alla FIV prima di essere proposte all'assemblea per il visto di conformità alle normative CONI e FIV.

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.

Ad ogni socio con diritto di voto potranno essere attribuite per iscritto n° 3 deleghe da altrettanti soci con diritto di voto. La richiesta di mettere all'ordine del giorno un argomento va sottoposta per iscritto alla Segreteria dell'Associazione di Classe entro 5 giorni naturali prima dalla data di celebrazione dell'assemblea.

Le votazioni per l'elezione degli organi sociali e quelle relative ad affari personali dei soci devono essere effettuate a scrutinio segreto.

L'Assemblea nomina un Presidente, nel caso di assenza del Presidente, e un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, one of which appears to be 'PN'.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e delle deleghe e in genere il diritto di intervenire alla riunione.

Di ogni riunione di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

ARTICOLO 8 – QUOTA DI ISCRIZIONE

L'ammontare della quota d'iscrizione, fissato ogni anno dall'assemblea, deve essere versato entro il 31 gennaio.

ARTICOLO 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO ED ANNO SOCIALE

L'anno finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'anno sportivo decorre dal 01 Ottobre di ogni anno al 30 Settembre dell'anno successivo.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA'

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che potessero accadere agli associati o a terzi in regata ed in ogni altra occasione connessa all'uso delle imbarcazioni, all'organizzazione e alla partecipazione a regate.

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La disciplina nei confronti dei soci viene amministrata secondo i seguenti criteri:

1) Il socio che si sia reso partecipe di fatti particolarmente gravi (quali comportamenti sconvenienti, o violenti, antisportivi, verbo inadeguato, insulti, bestemmie eccetera) che compromettano il buon nome di "RS21 Italian Class A.S.D." può essere deferito al Consiglio da parte di un qualsiasi associato. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a determinare il provvedimento di primo grado in merito a tali comportamenti, nel caso il Socio sia un Consigliere non parteciperà al voto.

2) In seguito al verificarsi di fatti come citati al precedente comma, l'Associazione ha il diritto di agire con immediatezza comminando, attraverso il Consiglio Direttivo, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) sospendendo i diritti di socio ad un membro dell'Associazione per periodi definiti nell'ambito dell'anno sociale.

Ciò comporta:

- i. la non eleggibilità nelle regate nazionali e zonali ufficiali;
- ii. l'esclusione dai punteggi di Ranking List per il periodo di sospensione.

b) Non rinnovando la tessera alla sua scadenza annuale.



c) Deplorando quanto avvenuto.

3) Quando venga comminato un provvedimento disciplinare, questo dovrà essere formalmente comunicato:

- al socio;
- alla Società velica di appartenenza;
- alla Procura Federale dell'Autorità Sportiva Nazionale competente.

In caso di sospensione dei diritti di Socio la comunicazione dovrà indicare la data d'inizio e di termine del periodo di sospensione.

4) Il socio colpito dal provvedimento disciplinare potrà impugnarlo entro 10 giorni dalla sua comunicazione dinanzi alla Assemblea in sessione disciplinare, la quale deciderà a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

5) Il procedimento disciplinare e la sanzione sono indipendenti dall'esito dei giudizi disciplinari eventualmente incardinati presso la FIV, salvo il vincolo di giustizia CONI.


ARTICOLO 12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie, comunicate per iscritto;
- b) decesso;
- c) morosità per ogni importo dovuto all'Associazione per il versamento della quota associativa annua, intendendosi quest'ultima come comprensiva anche di quote supplementari per eventuali spese di gestione straordinarie, il tutto protrattosi per oltre quattro mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento deliberato;
- d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- e) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 14 del presente statuto;
- f) perdita dei requisiti di ingresso.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del Socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale entro la scadenza prevista.

La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.



2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera d) del precedente comma, rimane sospeso fino alla decisione del collegio arbitrale di cui all'art. 13 che esaminerà l'eventuale impugnazione.
3. Il Socio radiato in via definitiva per motivazioni di cui al punto d) del precedente comma non può essere più ammesso.
4. Gli Associati decaduti ai sensi del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.
5. Gli Associati sospesi per decisione del Consiglio Direttivo cessano di appartenere all'Associazione per la durata della sanzione disciplinare.

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione competenti hanno piena efficacia nei confronti dei soci, salvi il ricorso in autotutela o l'impugnazione agli organi interni o di vigilanza, ove previsti.

Qualsiasi controversia tra l'Associazione e i soci o tra i soci stessi, o tra l'Associazione e la FIV, correlata all'attività sociale deve essere composta mediante arbitro promosso secondo lo statuto FIV.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 63 dello Statuto FIV.

ARTICOLO 14 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da specifica assemblea straordinaria.

L'eventuale attivo dell'Associazione non potrà essere ripartito tra i soci e sarà devoluto ad associazioni sportive od enti pubblici con analoghe finalità.

ARTICOLO 15 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice Civile, le leggi dello Stato Italiano, le norme ed i regolamenti della FIV e del CONI.

[Handwritten signatures in blue ink]

